

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/153 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (rispettivamente Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e Mar Mediterraneo sudorientale.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca.
- (5) Il 2 giugno 2017, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello PESCMED, Francia, Italia e Spagna hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un «Piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale (2018)». Il 5 luglio 2017 gli stessi Stati membri hanno trasmesso ulteriori informazioni su richiesta della Commissione.
- (6) La nuova raccomandazione comune presentata da Francia, Italia e Spagna per il Mediterraneo occidentale propone che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/86, si applichi anche alla pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con qualsiasi rete a strascico nel Mar Mediterraneo occidentale. Essa propone inoltre che l'applicazione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*), catturate tutte con draghe automatiche (HMD), sia estesa al Mar Mediterraneo occidentale.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.1.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GUL 14 del 18.1.2017, pag. 4).

- (7) Inoltre la stessa raccomandazione comune propone, ai fini del presente piano in materia di rigetti, di ampliare la definizione di Mar Mediterraneo occidentale, includendo la sottozona (GSA) 12 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
- (8) La raccomandazione comune propone altresì di ridefinire la pesca alla triglia, includendo tutte le specie di triglia (*Mullus spp.*), vale a dire la triglia di fango e quella di scoglio.
- (9) La stessa raccomandazione comune propone, nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, di prendere gli anni 2015 e 2016 quale nuovo periodo di riferimento per la determinazione del volume degli sbarchi di nasello e triglie per peschereccio.
- (10) Infine la raccomandazione comune propone di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, prevista per i molluschi bivalvi - in particolare cappellette (*Pecten jacobaeus*) e vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) - nel Mediterraneo occidentale, anche agli anni 2018 e 2019.
- (11) Il 28 giugno 2017, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello ADRIATICA, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per il Mar Adriatico fornendo nuovi dati sui tassi di sopravvivenza della sogliola (*Solea solea*) per il 2015 e il 2016.
- (12) La nuova raccomandazione comune presentata da Croazia, Italia e Slovenia propone che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola nel Mare Adriatico sia applicata anche agli anni 2018 e 2019.
- (13) Le raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dal 10 al 14 luglio 2017 ⁽¹⁾. La valutazione dello CSTEP ha concluso che le informazioni fornite dagli Stati membri non sono complete per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza della sogliola, della cappasanta, delle vongole e dello scampo. Poiché non esistono elementi di prova conclusivi sui tassi di sopravvivenza delle specie in questione, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri interessati si impegnino a presentare tempestivamente alla Commissione i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di compiere una revisione.
- (14) Alla luce di tali considerazioni, le modifiche proposte al piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo sono compatibili con le misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
- (15) Le misure proposte nelle raccomandazioni comuni sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/86.
- (16) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/86.
- (17) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«“Mar Mediterraneo occidentale”: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;»;

⁽¹⁾ La relazione della 55ª sessione plenaria dello CSTEP è reperibile al seguente indirizzo: <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary>

2) l'articolo 3 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2018:

- a) alla sogliola (*Solea solea*) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (*) nelle sottozone geografiche 17 e 18;
- b) alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- c) alle vongole (*Venerupis spp.*) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- d) alle vongole (*Venus spp.*) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- e) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con qualsiasi tipo di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo occidentale.

(*) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.»;

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Le sogliole (*Solea solea*), le cappellette (*Pecten jacobaeus*), le vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) e gli scampi (*Nephrops norvegicus*) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Entro il 1° maggio 2018, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 2 e del 28 giugno e del 6 luglio 2017 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Per lo scampo (*Nephrops norvegicus*) gli Stati membri presentano dati a ulteriore sostegno dei tassi di sopravvivenza nei mesi estivi. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2018.»;

3) all'articolo 4, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

- i) «per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; e
- ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli.».

4) la tabella 1 dell'allegato è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

1. Mar Mediterraneo occidentale

Tipo di pesca	Attrezzo da pesca	Obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) ⁽¹⁾	Tutte le reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)	Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di nasello, tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco.
	Tutti i palangari (LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)	
	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)	
Triglie (<i>Mullus spp.</i>) Codice FAO: MUT, MUR, MUX ⁽¹⁾	Tutte le reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)	Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di triglie, tutte le catture di triglie sono soggette all'obbligo di sbarco.
	Tutti i palangari (LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)	
	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)	
Cappasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>) e vongole (<i>Venerupis spp.</i> e <i>Venus spp.</i>)	Tutte le draghe automatiche. HMD	
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Tutte le reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)	Tutte le catture di scampo sono soggette all'obbligo di sbarco.

⁽¹⁾ I pescherecci che, a norma del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco nonostante le modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/153 al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.